

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI PROFILI GENERALI E ASPETTI FISCALI

Le Comunità Energetiche Rinnovabili, per brevità CER, sono le più famose tra le configurazioni di auto-consumo diffuso.

L'**autoconsumo** è il consumo di energia elettrica contestuale alla sua produzione.

L'autoconsumo è fisico quando gli impianti di produzione di energia sono collegati alle utenze di consumo, virtuale invece quando utilizza la rete di distribuzione per bilanciare i consumi e la produzione di energia sottesi a una stessa porzione della rete elettrica, senza coincidenza tra il punto di immissione in rete e il punto di prelievo.

L'autoconsumo virtuale è alla base delle configurazioni dell'**autoconsumo diffuso**, basato sulla **produzione di energia elettrica con le risorse rinnovabili del territorio in cui viene consumata** e sulla sua condivisione tramite la rete.

Le CER sono “un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità” con l'obiettivo di “fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.”¹

Le CER sono regolate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente)².

Le forme giuridiche delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Le CER possono dotarsi di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi: le CER potranno quindi essere costituite sotto forma di associazione o fondazione di partecipazione, con la qualifica di ETS (ente del terzo settore) o di impresa sociale, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio.

In quanto comunità aggregante, alla CER partecipano

- i consumatori (consumer) ovvero i titolari di un punto di solo prelievo;
- i produttori (producer) ovvero i titolari di un impianto di produzione;
- i prosumer, ovvero i consumatori che si sono dotati di un impianto di produzione finalizzato all'autoconsumo.

Il suo rappresentante legale è il Referente, con il quale la CER conclude un mandato senza rappresentanza, di durata annuale e tacitamente rinnovabile, sempre revocabile³.

Ciascun consumatore o produttore può aderire alla CER nella fase di costituzione o successivamente, mantiene i propri diritti di cliente finale, ha la facoltà di uscire quando lo desidera, secondo le regole previste dallo statuto.

In ogni caso, la CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri.

Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

L'iter tipico di costituzione di una CER prevede sostanzialmente tre fasi:

1. Individuazione dell'area convenzionale di appartenenza

I punti di connessione devono ricadere all'interno della stessa area geografica convenzionale riferite alle cabine primarie.

Le aree sono pubblicate [sul sito del GSE](#), che visualizza la mappa integrata nazionale con tutte le aree convenzionali.

2. Verifica dei requisiti

Secondo il TIAD i requisiti principali per accedere alle incentivazioni previste sono i seguenti:

¹ art. 31 del D.Lgs. 199/21

² con le delibere 318/2020/R/eel (Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condizionale) e 727/2022/R/eel (approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso - TIAD), visibili [qui](#)

³ dell'art. 1, comma 1, lett. hh), Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)

- i membri possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali; per le imprese private, la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati all'interno della medesima area convenzionale;
- possono essere inclusi impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 1 MW;
- gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili devono essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 dell'8/11/2021, o entrati in esercizio in precedenza purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva della CER.

3. Istanza e contratto con il GSE

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata devono presentare istanza al GSE per il tramite del Referente.

Una volta verificato che siano rispettati tutti i requisiti necessari per accedere al servizio di incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il GSE stipula un contratto con il Referente ed il servizio di autoconsumo diffuso è attivato.

Incentivi previsti

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza n. 414 del 7/12/2023 (c.d. [Decreto CACER](#)), pubblicato il 23 gennaio 2024, disciplina gli incentivi previsti per sostenere la produzione di energia elettrica tramite impianti a fonti rinnovabili appartenenti a CER.

Il Decreto CACER definisce anche criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR, in un'ottica di promozione e incentivazione degli obiettivi di decarbonizzazione e, in particolare, di incentivazione di produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità ed i comuni più piccoli.

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato insieme al Decreto CACER anche una serie di risposte (" [FAQ](#) ") accompagnatorie, di illustrazione e chiarimento delle misure nello stesso indicate.

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una **tariffa incentivante sull'energia** prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;

2) Un **corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata**, definito dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un **contributo in conto capitale**, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it>.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con [decreto direttoriale](#), le [Regole Operative](#) relative al decreto CER in data 23/2/2024. Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

Aspetti fiscali

L'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 prevede che le CER siano un "soggetto giuridico autonomo". Le loro caratteristiche fondamentali indicano che le tipologie di più facile realizzazione sono **l'associazione e la cooperativa**.

La più evidente differenza, ai fini fiscali, tra associazione e cooperativa risiede nella natura commerciale della seconda, mentre la prima è qualificata come ente non commerciale e non svolge un'attività rilevante ai fini IVA.

Nella risposta ad interpello n. 37/2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato, ai fini IVA e IRES, i flussi economici e le attività delle CER.

Iva

La **tariffa premio incentivante ed i ristori di componenti tariffarie** sono stati considerati nella risoluzione delle erogazioni a fondo perduto, con funzione incentivante e di riduzione del costo dell'energia autoconsumata, privi di natura corrispettiva poiché la CER non effettua alcuna cessione o prestazione. In altre parole, questi proventi della CER non sono assoggettati ad Iva per carenza del requisito oggettivo, l'attività svolta dalla CER.

Questa causa di esclusione dovrebbe però valere qualunque sia la natura commerciale o non commerciale della CER, e quindi sia per le associazioni che per le cooperative, che svolgono la medesima attività. Si determina così un profilo di rilevante incertezza sulle CER in forma di cooperativa, che dovrebbero assoggettare ad Iva questi proventi per caratteristiche soggettive.

Per quanto riguarda il **corrispettivo per la vendita dell'energia prodotta** e immessa in rete, che resta nella disponibilità del Referente con facoltà di cessione al GSE ("Ritiro dedicato"), la risoluzione richiama l'art. 119, c. 16-bis, del D.L. 34/2020⁴ sulla natura non commerciale dell'attività svolta da CER non commerciali e da ciò si afferma l'esclusione da IVA anche delle somme in questione.

Si tratta dunque di una esclusione da IVA di tipo soggettivo e quindi non applicabile alle CER cooperative, che così devono assoggettare ad IVA tali corrispettivi⁵.

Imposte dirette

Anche ai fini IRES, appare dirimente lo svolgimento o meno di attività commerciale.

Per le CER enti non commerciali⁶, la tariffa incentivante ed i ristori tariffari (in quanto mere erogazioni) sono irrilevanti, mentre i corrispettivi per l'energia immessa in rete sono compresi nel reddito di impresa, svolta quindi in forma non abituale o prevalente.

Per le CER cooperative, invece, tutti flussi incassati sono imponibili. La tariffa incentivante ed i ristori tariffari sono inoltre assoggettati a ritenuta d'acconto nella misura del 4% prevista dall'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, in quanto contributi corrisposti da un soggetto pubblico (GSE) ad imprese.

Aggiornato al 20 agosto 2024

⁴ "l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali ... non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale" e l'abitudine nell'esercizio dell'attività commerciale è un requisito essenziale della soggettività passiva IVA

⁵ la risoluzione conclude invece che sono somme escluse da IVA "per carenza del presupposto oggettivo", estendendo così alle CER cooperative l'esclusione da IVA

⁶ cfr. ris. n. 18/E del 2021, relativa ai condomini